

# **MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, "NON PROFIT" SOLIDARIETA' SOCIALE, PER INIZIATIVE FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGRAMMA SOCIO - ASSISTENZIALE**

## **ARTICOLO 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina i requisiti e le modalità di erogazione di finanziamenti e/o di concessione di beni e servizi, finalizzati alla realizzazione di progetti elaborati dai soggetti di cui al successivo art. 3

L'Amministrazione comunale detta gli indirizzi politici e programmatici volti a stabilire le linee prioritarie di intervento, da attuare, nell'ambito delle competenze specifiche del Settore Servizi ed Iniziative Sociali, per l'attivazione di iniziative a prevalente interesse sociale

## **ARTICOLO 2 - OBIETTIVI**

L'ampliamento della tipologia dei bisogni correlati alle trasformazioni demografiche, sociali ed economiche costituisce un'occasione per trasformare il cittadino da utente dei servizi a protagonista di interventi per il miglioramento delle strutture e dei servizi.

In tale ottica l'Ente Locale ricerca la Collaborazione in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione dei processi sociali e ne incentiva i supporti per il raggiungimento di risultati comuni tra i quali assumono particolare rilievo i seguenti fini:

- Favorire la tutela del benessere fisico, psichico e sociale della popolazione;
  - Superare gli squilibri nella distribuzione delle risorse e degli interventi;
  - Sostenere e valorizzare le risposte di solidarietà sociale;
  - Creare condizioni che favoriscano la programmazione degli interventi da realizzare nel territorio;
- Sviluppare le collaborazioni tra Ente Locale e Volontariato per la realizzazione delle politiche sociali e la riqualificazione dei servizi

## **ARTICOLO 3 - DESTINATARI**

I contributi o i benefici di cui al presente regolamento potranno essere concessi ai seguenti soggetti, costituitisi ed operanti sul territorio da almeno 1 anno dalla data di presentazione del progetto:

- associazioni iscritte al registro regionale del volontariato ai sensi della legge n° 266/91 e L.R. n° 39/93;
- associazioni di promozione sociale ex L.383/2000;
- ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale);
- fondazioni o associazioni di fatto, costituite ai sensi dell'art. 3 L. 266/91 che operano senza fini di lucro nei seguenti settori d'intervento : sociale, assistenziale, lotta alle nuove e vecchie povertà, promozione dell'autodeterminazione civica e educazione alla solidarietà.

## **ARTICOLO 4 - ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI**

E' istituito l'Albo comunale delle Associazioni ed altri organismi privati, operanti nel settore socio assistenziale, nell'ambito del territorio comunale.

Alla richiesta di iscrizione deve essere allegato l'atto costitutivo dell'Associazione, redatto conformemente con quanto disposto dall'art. 3 comma 3, Legge 11 agosto 1991 n. 266, lo Statuto, la sede legale e l'elenco delle principali attività svolte.

La Commissione tecnica, di cui al successivo art.11 valuta le richieste d'iscrizione.

Dietro richiesta sono inserite di diritto nell'Albo comunale, le Associazioni già iscritte nel Registro regionale del Volontariato ex L.R. n°39/93, o le Associazioni già iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità socio assistenziali purchè in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3.

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione essenziale per accedere ai benefici di cui al presente regolamento

## **ARTICOLO 5 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI**

L'erogazione di benefici intesi come:

a) finanziamenti

b) concessione di beni e servizi

sono vincolati alla presentazione da parte del richiedente di progetti specifici aventi ad oggetto principalmente:

- organizzazione e gestione di attività e servizi socio assistenziali;
- promozione di interventi-pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri fenomeni di disagio sociale;
- promozione di collaborazione con Enti pubblici, soggetti privati, imprese, per il perseguimento di finalità rilevanti nell'ambito socio assistenziale ;
- creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
- attivazione di iniziative di promozione e educazione sociale.
- programmazione di iniziative di prevenzione e sostegno a favore di giovani, anziani, minori, donne in situazione di disagio o difficoltà o volte ad incentivare l'integrazione multi etnica e dei portatori di handicap;
- incentivazione del servizio civico volontario;
- affermazione del ruolo della città intesa come luogo di incontro e scambio fra diverse etnie culturali locale, nazionale ed internazionale;
- approfondimenti sugli aspetti della condizione femminile nell'ambito degli interventi programmati e promozione del principio della pari opportunità;
- interventi utili a favorire l'attuazione del diritto allo studio, con particolare attenzione alle problematiche formative degli immigrati extra comunitari con disagio sociale

Gli elementi indicati nei punti precedenti, dovranno essere adeguatamente argomentati, nell'ambito della descrizione del progetto

## **ARTICOLO 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO**

Le istanze di contributo dovranno pervenire entro il 30 giugno di ogni anno ed essere corredate della documentazione necessaria ai fini della esaustiva descrizione del progetto o iniziativa proposta, da realizzarsi nell'anno successivo, con la definizione di finalità, obiettivi, risorse, indicatori di realizzazione, supporti e verifiche, la percentuale di autofinanziamento, la partecipazione di altri enti nonché, ove si tratti di intervento già attivato, le risorse impegnate ed i risultati ottenuti nel periodo pregresso.

In caso di progetti complessi, l'organizzazione proponente è tenuta ad indicare per quale parte del progetto si richiede il finanziamento, precisandone la specifica destinazione di spesa.

L'istanza, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato 1), che costituisce parte integrante del presente regolamento, dovrà essere inviata all'Ufficio Protocollo ed indirizzata al "Settore Servizi ed Iniziative Sociali".

Alla richiesta di contributo dovrà inoltre essere allegata la dichiarazione con la quale si attesta il permanere dei requisiti di iscrizione all'Albo comunale e, per le Associazioni iscritte di diritto, la conferma di iscrizione nell'Albo regionale o in quelli ulteriori previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità socio assistenziali.

A conclusione del progetto o della iniziativa il soggetto beneficiario dovrà presentare la relazione analitica sull'attività svolta corredata dal rendiconto delle spese sostenute mediante il contributo assegnato.

Le somme erogate, eventualmente non utilizzate dovranno essere restituite entro 30 giorni dal termine finale previsto in convenzione.

L'Amministrazione Comunale potrà prevedere la connessione dell'intervento attivato dai soggetti di cui al presente Regolamento per specifiche iniziative programmate nel Piano Socio Assistenziale

## **ARTICOLO 7- DESCRIZIONE DEL PROGETTO**

Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da un formulario di presentazione del progetto, predisposto secondo lo schema dell'allegato n. 2) e da un elaborato progettuale predisposto seguendo gli schemi allegati 1 e 2 del presente regolamento.

In particolare, nella domanda dovranno in ogni caso essere chiaramente indicati:

- nome dell'organizzazione o associazione;
- nome del legale rappresentante;
- indirizzo ed altri riferimenti della sede;
- tipologia giuridica dell'organizzazione proponente;
- entità del contributo richiesto;
- entità del contributo a carico dell'associazione che presenta domanda;
- titolo del progetto presentato;
- destinatari a cui è rivolto;
- progetto;

Il "formulario di presentazione del progetto" allegato al presente regolamento, compilato secondo lo schema predisposto, è trasmesso al Settore Servizi ed Iniziative Sociali, unitamente alla domanda di contributo e all'elaborato progettuale, ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante.

## **ARTICOLO 8 - CASI PARTICOLARI**

Le domande aventi ad oggetto benefici per iniziative di evidente, particolare rilevanza od urgenza, o che si propongano finalità di aiuto e solidarietà verso comunità colpita da calamità o eventi eccezionali, non altrimenti prevedibili, potranno essere presentate anche in deroga al termine come sopra stabilito.

Resta stabilito che la valutazione del progetto seguirà la procedura di cui al presente regolamento.

## **ARTICOLO 9 - CRITERI E PUNTEGGI PER L'ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI**

Ai fini della quantificazione del fabbisogno e della erogazione dei benefici si procederà alla redazione di una graduatoria mediante l'adozione dei seguenti criteri e punteggi da applicarsi secondo il sistema proporzionale:

- da 1 a 5 punti in base alle figure professionali specifiche coinvolte attivamente nel progetto
- da 1 a 5 punti in base alle collaborazioni ( con altri enti pubblici e privati ) acquisite nel progetto;
- da 1 a 10 punti in base al rapporto tra percentuale d'intervento già attivato con risorse umane o/e economiche proprie e percentuale d'intervento per la quale viene richiesta l'erogazione del beneficio;
- da 1 a 10 punti se il progetto è presentato insieme con altra/e associazione di volontariato.
- da 1 a 5 punti se il progetto presentato è innovativo rispetto alle aree di intervento tradizionali, con particolare riguardo ai progetti inerenti problematiche ed aspetti socio-assistenziali non garantiti adeguatamente dall'Ente Pubblico o/e dal Volontariato.

## **ARTICOLO 10 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITA'**

Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti richiesti dal presente regolamento:

- pervenute oltre il termine di scadenza;
- riguardanti richieste generiche di finanziamento, prive dei requisiti progettuali o finalizzati all'acquisto ed alla ristrutturazione di immobili;
- inoltrate da associazioni che, nei casi previsti o su richiesta dell'Amministrazione, non abbiano provveduto a presentare le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi negli anni precedenti;
- prive della documentazione prevista nel presente regolamento;
- finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati da questa Amministrazione o da altro Ente;

A norma della L. 266/91, verranno concessi i contributi finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

Pertanto, sempre a norma della L. 266/91 citata, non verranno finanziate le seguenti spese:

- quelle relativi ad attività promozionali dell'associazione proponente;
- quelle relativi a seminari e convegni collegati con il progetto;
- quelle riguardanti esclusivamente l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione;
- ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto o attività.

## **ARTICOLO 11 - DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI**

La valutazione dell'ammissibilità del progetto al finanziamento verrà compiuta da una Commissione tecnica così composta:

- Dirigente del Settore Servizi ed Iniziative Sociali, in qualità di Presidente, ;
- Responsabile dell'Ufficio Rapporti col Volontariato;
- Responsabile Tecnico dell'Area interessata in base alla tipologia d'intervento;
- Tre rappresentanti scelti tra soggetti di particolare e comprovata esperienza in tema di valutazione di progetti rilevanti nell'ambito delle tematiche socio-assistenziali scelti tra soggetti indicati dalle

Associazioni di volontariato operanti nel territorio comunale di Sassari. Tali figure dovranno essere nominate con cadenza biennale;

- un Segretario.

La valutazione si articolerà in tre fasi:

nella prima sarà verificata la maggiore rispondenza del progetto agli indirizzi politici e programmatici dell'Amministrazione;

nella seconda i progetti pervenuti saranno esaminati dall'ufficio rapporti con il volontariato, al fine di verificare il possesso dei requisiti formali;

nella terza, i progetti che hanno superato la fase preliminare saranno valutati secondo i criteri contenuti nel presente regolamento.

La commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata con atto dirigenziale.

I contributi economici, vincolati alla realizzazione dei progetti per i quali vengono richiesti; non possono essere utilizzati ad altro scopo o per altre attività se non espressamente autorizzate, con atto sottoscritto dal Dirigente sentita la Commissione.

## **ARTICOLO 12 - ASSICURAZIONE**

A norma del combinato disposto dell'art. 4 e dell'art. 7 comma terzo della L. 266/91, le organizzazioni devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile versterzi con polizze anche numeriche o collettive, sulla cui esistenza l'Amministrazione procederà ad effettuare i dovuti controlli.

## **ARTICOLO 13 - PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO**

Le organizzazioni che abbiano presentato domanda di erogazione contributo per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle comunicazione, inviare la seguente documentazione:

- composizione attuale dell'organo rappresentativo;

- certificato penale e certificato relativo ad eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che presenta la domanda, o dichiarazione personale sostitutiva, codice fiscale dell'organizzazione;

- estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma di accreditamento della somma concessa;

- documentazioni che volta per volta si riterrà opportuno richiedere, al fine di verificare la corretta assegnazione del denaro pubblico.

L'Amministrazione sottoporrà i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto.

In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile il prosieguo del progetto, o di accertamento di un uso non corretto dei fondi erogati, l'ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, disporre l'interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate, salvo in ogni caso il diritto all'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

## **ARTICOLO 14- SPESE AMMISSIBILI**

Sono definite finanziabili le spese seguenti:

A) spese sostenute dal soggetto intestatario del contributo, regolarmente documentate e che risultino pagate in tempi immediatamente precedenti, seguenti, e durante il periodo di svolgimento del progetto.

B) spese di locazione o affitto strettamente inerenti alla realizzazione dell'attività svolta, degli immobili adibiti a sede del soggetto istante nella misura massima del 50% dell'importo annuo.

In considerazione dei beni e servizi messi eventualmente a disposizione dalla P.A., tale quota potrà essere soggetta a variazioni.

La quota di cui al comma 1 potrà variare altresì ove nell'immobile abbiano sede più soggetti di cui all'art.3.

C) spese per l'acquisto di beni mobili e immobili e/o per l'acquisizione di servizi strettamente necessari allo svolgimento dei progetti oggetto dell'erogazione di benefici.

## **ARTICOLO 15 - CONCESSIONE DI BENI COMUNALI**

In tema di concessione alle Organizzazioni ed Associazioni di cui al presente regolamento, di beni mobili e/o immobili di proprietà comunale o in possesso della stessa ad altro titolo, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui allo specifico regolamento comunale.

## **ARTICOLO 16 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento verrà ripartito nelle seguenti fasi:

- 60% dell'intera somma concessa, al momento dell'accettazione da parte dell'organizzazione delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato;

- 40% al termine della realizzazione del progetto a seguito della presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione delle spese sostenute per l'intero progetto.

Qualora la concessione del contributo superi la somma di € 10.329,15 (L. 20.000.000), all'atto della stipula della relativa convenzione di cui all'articolo seguente, il soggetto beneficiario dovrà versare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari al 5% della somma concessa, a garanzia dell'esatta esecuzione e conclusione del progetto o attività proposta.

## **ARTICOLO 17 - CONVENZIONI**

A seguito dell'approvazione del progetto l'Amministrazione Comunale, rappresentata dal Dirigente del Settore interessato ed il soggetto beneficiario in persona del Legale Rappresentante addivengono alla stipula di una Convenzione conformemente a quanto stabilito nella L.R. n° 39/1993.

Nelle convenzioni dovranno essere previste tra l'altro disposizioni specifiche in ordine ai seguenti punti:

- individuazione per i benefici e le concessioni di un limite temporale massimo correlato a quello reputato necessario per il conseguimento degli obiettivi espliciti in progetto o in convenzione;

- individuazione di specifiche disposizioni in ordine a tempi e modalità per il rilascio dei beni avuti in concessione

- individuazione dei soggetti responsabili e degli strumenti assicurativi a tutela degli utenti e di terzi.

## **ARTICOLO 18 - CONTROLLI**

Il destinatario dei benefici, ove si verifichi l'impossibilità di attivare l'iniziativa o/e si rilevi la necessità di procedere al rinvio o/e alla modifica della stessa, provvederà a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale la quale potrà disporre la revoca, sospensione o modifica del beneficio.

L'Amministrazione Comunale mediante proprio personale all'uopo incaricato darà luogo a controlli al fine di verificare lo stato di attuazione delle attività beneficate.

L'Amministrazione potrà esercitare l'accesso alle strutture in cui si svolgono le attività beneficate nel rispetto del diritto alla riservatezza degli utenti.

## **ARTICOLO 19 - REVOCA DEL BENEFICIO**

In caso di accertate inadempienze e/o di utilizzazione dei contributi per finalità diverse da quelle oggetto di richiesta del beneficio, si procederà alla immediata sospensione o revoca dello stesso, all'incameramento della cauzione prestata e con riserva di azione per il recupero delle somme erogate ed il risarcimento del danno.

I soggetti beneficiari, incorrono nella sospensione e/o decadono dal diritto di godimento dei beni e/o servizi e/o finanziamenti concessi qualora si verifichino in particolare le seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per il quale il contributo era stato accordato.
- b) non venga presentata la documentazione prescritta dal regolamento ed in particolare il documento contabile a consuntivo
- c) sia stato sostanzialmente modificato, a qualsiasi titolo, il programma della iniziativa fatta salva la preventiva autorizzazione sottoscritta dal Dirigente del Settore.
- d) il soggetto sia coinvolto in fatti di rilevanza penale e/o civile sia in riferimento al progetto o iniziativa finanziata che alle altre attività eventualmente prestate, strettamente connesse con finalità socio assistenziali;
- e) il soggetto rifiuti o si opponga ai controlli ed alle verifiche attivate dall'Amministrazione o dagli altri Enti Pubblici che contribuiscono eventualmente a finanziare l'iniziativa.

L'Amministrazione si riserva di valutare l'opportunità della permanenza dell'Associazione nell'Albo comunale, o si riserva di procedere ad ulteriori verifiche circa il permanere dei requisiti d'iscrizione.

## **ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI**

Al presente Regolamento si applicano le disposizioni anche ove non espressamente richiamate di cui al T.U. N. 26 7 del 18/08/2000, L.241/90, L.266/91, L.R.4/88 e L.R.39/93, la L. n. 328/00 e loro successive modifiche ed integrazioni.

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 123/2002 DEL 23/03/2002**